

N. R.G. [REDACTED] 2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2021 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
LECCESE ALFONSO

ATTORE - OPPONENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO - OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opponente:

"Voglia l'On.le Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'opposizione col presente atto proposta:

-preliminarmente, inaudita altera parte, ovvero previa comparizione delle parti, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c., attesa la evidente fondatezza e gravità dei motivi di opposizione.

- nel merito:

1) Anche in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte opposta e/o in accoglimento dell'eccezione di nullità totale, o in subordine parziale, delle fideiussioni per cui è causa rilasciate dal Sig. [REDACTED] per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990 e/o



Alfonso Leccese
T O



per contrasto con la disciplina del codice del consumo e/o in accoglimento dell'eccezione di decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare in ogni caso come illegittime, indebite, infondate e/o carenti di prova le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria dalla opposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e per quelli ulteriori riservati al prosieguo del giudizio e, conseguentemente, rigettare le dette pretese, con tutte le conseguenze di legge e di ragione anche in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;

2) conseguentemente dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Firenze n. 4925/2020 del 9.12.2020 - 12993/2020 R.G.) per i motivi tutti, di rito e di merito, specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e per quelli ulteriori riservati al prosieguo del giudizio;

3) condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario."

Parte opposta:

"Tutto ciò premesso, [REDACTED] [REDACTED]) quale procuratrice di [REDACTED] non in proprio ma in qualità di procuratrice di [REDACTED], ut supra rappresentata e difesa, richiama quanto tutto contestato, dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta e nei precedenti atti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e di seguito integralmente trascritte: "-in via preliminare: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 649 cpc, n. 4925/2020 emesso dal Tribunale di Firenze non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex 648 cpc; -In via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti; in ogni caso, accertato il credito di [REDACTED] per l'effetto condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € 87.108,35 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo -in via istruttoria previo rigetto di ogni avversaria richiesta, e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini processuali che verranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., -in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge. Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e



successive modifiche, dichiara che il valore del presente procedimento è rimasto invariato rispetto alla domanda”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. [REDACTED] in qualità di fideiussore dell'impresa individuale [REDACTED] ora fallita, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4925/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale veniva ordinato a parte attrice-opponente il pagamento di € 87.108,35 oltre interessi ed accessori.

Il credito ingiunto trova fondamento nei seguenti rapporti:

- 1) contratto di conto corrente n. 2556 acceso in data 1.12.2009, da cui residua un importo a debito pari a € 14.411,50;
- 2) contratto di finanziamento concesso per 30.000,00 in data 29.11.2007, di cui residua un debito di euro € 18.496,85;
- 3) n. 6 effetti cambiari scaduti per una somma complessiva di € 54.200,00;
- 4) fideiussioni *omnibus* rilasciate da [REDACTED] in favore di [REDACTED] l'una fino alla concorrenza dell'importo di € 110.000,00, l'altra fino all'importo di € 80.000,00 (doc. 10 monitorio).

A fondamento dell'opposizione parte attrice ha dedotto in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente; nel merito, la nullità totale e/o parziale della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla Legge 287/1990, pur risalendo la fideiussione al 2010-2011, ossia ad un periodo precedente al modello ABI del 2002 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005. In particolare, parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione con riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e, quindi, la decadenza della Banca dal diritto di far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del garante.

Ha fatto valere inoltre la qualifica di consumatore del sig. [REDACTED] da cui discende l'applicazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo, in particolare degli artt. 33 lett. t) e 36 che sanciscono la nullità delle clausole vessatorie, ossia quelle determinanti uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore. Specificamente, parte opponente ha contestato la nullità della fideiussione limitatamente alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto



sancisce "a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni", come statuito ex art. 33 co. II, lett. t) e conseguentemente ha eccepito la decadenza della creditrice per decorrenza dei termini con conseguente liberazione del fideiussore.

Infine, parte opponente ha dedotto la mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale sia da parte del correntista, sia da parte della Banca con violazione degli artt. 117 TUB e 1284 c.c e conseguente nullità degli interessi ultralegali, commissioni e spese applicati, oltre al difetto di produzione integrale degli estratti conto.

[REDACTED] in qualità di procuratrice di [REDACTED] - cessionaria del credito originariamente vantato da [REDACTED] poi fusa per incorporazione in [REDACTED] in forza dell'avviso ex art. 50 TUB pubblicato nella G.U. del 23.12.2017 - si è costituita in giudizio contestando le deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, ha dedotto che le clausole della fideiussione contestate sono espressione dell'autonomia negoziale e che quindi sono legittime, dal momento che difetta la prova di una intesa anticoncorrenziale a monte. In ordine poi alla asserita violazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c., l'opposta ha affermato la validità della clausola di deroga in quanto oggetto di doppia sottoscrizione in ossequio all'art. 1341 II comma c.c., nonché l'infondatezza della qualifica di consumatore del fideiussore.

Quanto poi alle eccezioni di parte opponente relative alla mancata prova del credito, la Banca ha provveduto a produrre tutta la relativa documentazione, comprensiva degli estratti conto integrali del rapporto.

La causa è stata istruita a mezzo di produzioni documentali.

All'udienza del 23.05.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

ooo ooo

In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 II co. Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise.

1. A tal riguardo, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., indicata nell'art. 6 delle fideiussioni (cfr. pagg. 5 e 7, doc. 10 monitorio), in ragione della natura di consumatore del fideiussore e del

Alfonso Taccese
AVVOCATO



carattere vessatorio della clausola stessa, risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia.

1.1. Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.

La qualifica di "consumatore", come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che "agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale", risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolta.

Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva.

La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibrio normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una *probatio diabólica* a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).

Nel caso di specie, in atto di citazione l'opponente ha dedotto la natura di consumatore del sig. [REDACTED] assumendo di aver sottoscritto le fideiussioni oggetto del decreto ingiuntivo per "scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (cfr. atto di citazione pag. 15). Parte opposta, dal canto suo, non ha dimostrato che il fideiussore ha prestato garanzia in favore della medesima Banca creditrice per soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, limitandosi ad assumere che è alla società debitrice principale che bisogna fare riferimento per escludere la qualifica consumeristica del fideiussore.

Tuttavia, la tesi del cosiddetto "professionista di riflesso" sostenuta dall'opposta deve reputarsi ormai superata in giurisprudenza, specialmente a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (27.02.2023, n. 5868), che



hanno statuito che deve ritenersi consumatore “*il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)*”.

Bisogna, pertanto, ritenere che nella fattispecie in esame il garante ha sottoscritto le fideiussioni non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore non professionista legato presumibilmente da rapporti di tipo personale con il debitore principale.

1.2. Tanto premesso, resta da esaminare la natura vessatoria della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., riportata all’art. 6 delle fideiussioni stipulate dal sig. [REDACTED] cfr. pagg. 5 e 7 doc. 10 monitorio).

Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione *iuris tantum*, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell’art. 1341 II co. c.c., sia dell’art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) Dlgs. 206/2005.

Se però per superare la presunzione di vessatorietà sancita all’art. 1341 II co. c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell’art. 34 V co. Dlgs. 206/2005.

Del resto, l’esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto *ex art.* 1341 II co. c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola



idonea a svantaggiare il consumatore. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, *“In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall’art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)”* (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091).

Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. - come prevista all’art. 6 delle fideiussioni predette - alla trattativa con il sig. [REDACTED] essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall’art. 1341 II co. c.c. (cfr. pag. 17 comparsa di costituzione e 16-17 comparsa conclusionale opposta).

Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni di cui all’art. 6 delle lettere fideiussorie sottoscritte in data 15.03.2010 e 30.05.2011 (doc. 10 monitorio), da cui deriva la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1957 c.c..

2. A questo punto occorre verificare se la Banca abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.

Nel caso in esame, pertanto occorre previamente individuare per ogni singolo rapporto contrattuale intercorrente tra le parti il *dies a quo* della decorrenza dei 6 mesi di cui all’art. 1957 c.c. - coincidente con la scadenza dell’obbligazione - e consequenzialmente verificare se in tale frangente temporale la creditrice si sia adoperata al fine di impedire la decadenza dai suoi diritti.

Quanto al conto corrente n. 2556, la chiusura del rapporto coincide con la data del recesso avvenuto con comunicazione trasmessa al correntista e al fideiussore il 9.08.2012 (docc. 6 opponente e 11 monitorio). È quindi a partire da tale momento che decorre il termine semestrale entro il quale parte creditrice avrebbe dovuto promuovere le iniziative giudiziali.

Alfonso Leccese
AVVOCATO



Circa invece il finanziamento, non risultano agli atti elementi probatori idonei ad individuare con esattezza il momento a partire dal quale il debitore risulta decaduto dal beneficio del termine e, quindi, la scadenza dell'obbligazione.

Tuttavia, la produzione in giudizio di proposte di piani di rientro, risalenti al 2012 e al 2014 (doc. 12 monitorio; doc. 7 opponente), funzionali a dilazionare il termine di pagamento delle obbligazioni da parte del debitore principale permettono di ritenere che già al tempo di tali richieste fosse decorso il termine pattuito per l'adempimento, senza che tale circostanza condizioni il dovere di attivazione e coltivazione diligente cui è tenuto il creditore nei termini di cui all'art. 1957 c.c.. Invero, *"Eventuali accordi tra il creditore ed il debitore principale, successivi al negozio che regola l'obbligazione principale, che ad esempio dilazionano il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto all'art. 1957 c.c. in favore del fideiussore, vincolando solo le parti contraenti e non il fideiussore, che è ad essi estraneo"* (Cass. n. 12901/1993). Il rischio pertanto ricade interamente sulla Banca che concede al debitore un nuovo assetto temporale per l'adempimento dell'obbligazione principale, anche se questo determina la liberazione del fideiussore alla scadenza originaria dell'obbligazione principale.

Quanto poi agli effetti cambiari emessi dalla impresa debitrice, la relativa scadenza è riportata in ciascuna delle cambiali (22.03.2014, 22.04.2013, 22.05.2013, 22.06.2013, 22.07.2013, 22.08.2013), dovendosi ritenere che è dalla scadenza di ogni singola cambiale che decorre il termine semestrale.

Infatti, la dichiarazione di fallimento di [REDACTED] risale al 20.07.2016 (cfr. doc. 13 monitorio) ed è quindi successiva, conformemente a quanto sopra osservato, alla scadenza delle obbligazioni di cui ai singoli rapporti intercorsi tra le parti.

Al fine di accertare se la Banca abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate nel termine di cui all'art. 1957 c.c., occorre tuttavia verificare la natura della fideiussione sottoscritta dal sig. [REDACTED], se cioè sia con beneficio di escussione ovvero solidale. In tale ultimo caso infatti il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (cfr. Cass. S.U., n. 5572/1979: *"Mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella*



proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore” conf. Cass. 24296/2017).

Nel caso di specie, la fideiussione risulta di natura solidale.

Ciò è desumibile oltre che dalla mancata previsione espressa del *beneficium excussionis* - che dovrebbe essere indicato in modo esplicito e specifico - dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso garante secondo cui *“La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.”*.

Considerato dunque che parte creditrice, dato il carattere solidale della fideiussione, avrebbe potuto agire indifferentemente sia nei confronti della società debitrice, sia del garante nel termine di sei mesi dalla scadenza delle singole obbligazioni come sopra esposto, occorre verificare se dalla documentazione prodotta in giudizio risulti esservi prova di tale circostanza.

In proposito, occorre però precisare che, trattandosi di garanzia a prima richiesta (v. art. 7), risulta sufficiente anche la proposizione nei confronti del debitore di una istanza stragiudiziale (Cass. 36343/2022; Cass. 31509/2021; Cass. 1724/2016; Cass. 22346/2017), in deroga al tradizionale principio consolidatosi in giurisprudenza secondo cui l'istanza di pagamento volta ad evitare la liberazione del garante deve avere natura giudiziale (Cass. 283/1997; Cass. 1724/2016). Non potrebbe infatti considerarsi a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.

L'art. 1957 c.c. prescrive tuttavia che tali istanze siano *“diligentemente continuate”*.

Da ciò consegue che, in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del debitore principale, è comunque necessario che la successiva azione giudiziale sia stata effettivamente e tempestivamente esperita dal momento che lo scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (Tribunale

AVVOCATO



Napoli Sez. spec. Impresa, 27/02/2023, n.2149; Corte d'Appello di Milano, 18 marzo 2021, n. 890; Tribunale Vicenza sez. I, 09/11/2022, n.1906 in *De Jure*).

Orbene, rispetto alla posizione della impresa individuale-debitrice principale, risulta documentalmente provato che la Banca ha promosso nei suoi riguardi un'istanza stragiudiziale di pagamento in data 4.07.2013 (doc. 11 monitorio), ossia dopo lo spirare del termine di 6 mesi decorrenti dal recesso dal conto corrente risalente al 9.08.2012 (doc. 6 opponente). Tuttavia, rispetto agli altri rapporti contrattuali - finanziamento e cambiali - oltre a difettare la prova della riferibilità di tale missiva proprio ai saldi debitori concernenti i predetti rapporti contrattuali, comunque non è dimostrato che la Banca abbia con diligenza coltivato le azioni per il recupero del credito.

Nei riguardi del fideiussore, in seguito alla comunicazione risalente al 4.07.2013 concernente il saldo debitorio del c/c n. 2556, non risulta dimostrato in alcun modo che la Banca abbia promosso e continuato le proprie iniziative avverso il garante per il pagamento dei crediti vantati. Il ricorso monitorio è stato depositato solo nel 2020 ovvero molti anni dopo la scadenza delle obbligazioni.

Giova, infine, osservare che anche a voler ritenere il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento della debitrice principale il termine semestrale risulterebbe comunque spirato.

Considerato quindi che, come sopra enunciato, difetta la prova dell'attivazione della Banca nei confronti del debitore principale attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime da parte della Banca nei confronti del debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c., considerato che parte creditrice ha agito in giudizio nei confronti del garante dopo molti anni dalla scadenza dell'obbligazione, lo stesso deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e la Banca decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte opposta.

I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori prossimi ai medi.

Va disposto il pagamento in favore del procuratore di parte attrice opponente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:

- 1) **revoca** il decreto ingiuntivo n. 4925/2020;
- 2) **condanna** █████ al pagamento delle spese di lite che liquida in euro █████ per compensi, comprensive della fase della mediazione, € █████ per esborsi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Alfonso Leccese

Così deciso in Firenze il 3 ottobre 2023

Il Giudice
dott. Umberto Castagnini


Alfonso Leccese
A V V O C A T O

